



F. 46/2022

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL TRIBUNALE DI CAGLIARI**

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Ignazio Tamponi	Presidente
Dott. Nicola Caschili	Giudice
Dott. Bruno Malagoli	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 68/2022 delle istanze di fallimento,

per la dichiarazione del fallimento di

**SARDEGNA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** c.f./p.i.  
03178970921, in persona del legale rappresentante in carica, con sede in Cagliari  
piazza San Bartolomeo n. 8

proposta da

**KONEMANN NAIKE JNGRID** (c.f. KNMNNN78H65Z112P), **MAEDDU LUCIA** (c.f. MDDLUC69P70H118W), **MURTAS ALESSANDRO** (c.f. MRTLSN86C31B354K), **MELIS IGNAZIO** (c.f. MLSNGZ65C24247B), elettivamente domiciliati in Cagliari, via Pessina n.36, presso lo studio dell'avv. Daniele Condemi che li rappresenta e difende giusta procura in atti

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso depositato i ricorrenti, tutti ex lavoratori subordinati della convenuta, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa, ne hanno chiesto il fallimento. I ricorrenti hanno allegato e dimostrato la sussistenza di crediti di lavoro nei confronti della convenuta, tutti derivanti da verbali di conciliazione, muniti di formula esecutiva e rimasti inadempiti, per un ammontare complessivo superiore agli Euro 30.000,00.

L'istanza di fallimento ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 15, c. 3 l.f., secondo la formulazione



introdotta dall'art. 17, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in l. 221/2012 applicabile ai procedimenti introdotti dal l.1.2014. Si evince, in particolare, che il ricorso ed il decreto di fissazione d'udienza sono stati notificati tramite Ufficiale Giudiziario, a cura dei ricorrenti, in data 30.5.2022.

La società convenuta non si è costituita in giudizio.

Su richiesta del tribunale, la Guardia di Finanza ha trasmesso una informativa dalla quale si evince una significativa esposizione debitoria: la società risulta debitrice nei confronti della Agenzia per un importo complessivo di Euro 161.642,33; ha debiti iscritti a ruolo presso l'INPS per un importo di Euro 24.478,86 e debiti presso la Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale del Governo per Euro 103.127,94.

2. Ad esito dell'istruttoria, l'istanza di fallimento deve trovare accoglimento.

La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una società commerciale, come tale sottoposta al regime di fallibilità.

Ai sensi dell'art. 1 l.f., l'assoggettamento alla disciplina fallimentare è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi lordi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarato il fallimento, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

La norma, in particolare, onera il debitore di fornire la prova delle limitate dimensioni dell'impresa, attraverso la produzione in giudizio dei bilanci ovvero di altra documentazione equipollente. In mancanza di prova circa le ridotte dimensioni dell'impresa, deve ritenersi accertata l'assoggettabilità della convenuta alla disciplina fallimentare.

Nel caso di specie, la convenuta non ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente, dovendo pertanto ritenersi sussistenti i requisiti di fallibilità previsti dall'art. 1 cit.; e sul punto, tenuto conto del mancato deposito degli ultimi tre bilanci antecedenti la dichiarazione di fallimento nulla può evincersi dalla informativa della GdF.

3. La fallenda versa in stato d'insolvenza, di cui è significativo riscontro l'esposizione debitoria nei confronti dei ricorrenti, nonché quella nei confronti dei soggetti istituzionali, come sopra evidenziata. L'attività della fallenda risulta inoltre cessata; essa risulta infatti essere stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 29.6.2022, per scioglimento d'autorità.

4. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 15, ult. c., l. f., che condiziona il



fallimento ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00., risultando sufficiente al riguardo richiamare quanto sopra osservato in relazione ai debiti fiscali e previdenziali.

5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive di fallibilità, deve essere dichiarato il fallimento della società convenuta.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara il fallimento di SARDEGNA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE in persona del legale rappresentante in carica, c.f./p.i. 03178970921, con sede in Cagliari piazza San Bartolomeo n. 8;
2. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e curatore la dott.ssa Valeria Usai con studio in Cagliari;
3. ordina al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
4. stabilisce il giorno 24.1.2023 ore 10 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni trenta precedenti l'adunanza per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal curatore.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 22/09/2022.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE



Sent. n. 50/2022 pubbl. il 27/09/2022  
Rep. n. 215/2022 del 27/09/2022

